

Allegato B alla delibera n. 156/10/CSP del 15 luglio 2010

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI PER LA LIMITAZIONE
TEMPORALE DI UTILIZZO DEI DIRITTI SECONDARI ACQUISITI DAI
FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, AI SENSI DELL'ART. 44,
COMMA 5 DEL TESTO UNICO**

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Testo unico”, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44;
 - c) “servizio di media audiovisivo”, un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell’articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell’articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di “servizio di media audiovisivo” i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e

non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
 - i giochi in linea;
 - i motori di ricerca;
 - le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
 - i servizi testuali autonomi;
 - i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna;
 - ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;
- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- e) “produttori indipendenti”, gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo Unico;
- f) “opere cinematografiche”, le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opere dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
- g) “format”, l’opera dell’ingegno depositata presso la S.I.A.E. a norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli;
- h) “fase di sviluppo”, l’identificazione e il primo sviluppo del progetto del prodotto audiovisivo, nella quale si determinano gli elementi costitutivi del processo ideativo, quali le prime stime dei costi da sostenere e si predispongono tutte le risorse necessarie alla realizzazione del prodotto come, a titolo meramente esemplificativo, la definizione del piano di produzione, la scelta e la contrattualizzazione del cast artistico e del personale tecnico, la realizzazione dei costumi e delle scenografie,

l'individuazione delle eventuali *location* e l'allestimento dei teatri di posa;

- i) “fase di realizzazione”, la fase di esecuzione dell'attività finalizzata alla produzione materiale dell'opera audiovisiva comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le riprese, la registrazione e la messa in onda;
 - j) “diritti primari”, i diritti relativi alla prima trasmissione televisiva su reti di comunicazione elettronica in Italia della produzione audiovisiva da parte del fornitore di servizi di media audiovisivi indipendentemente dalle piattaforme/modalità trasmissive utilizzate, fatta eccezione per la trasmissione in *simulcast*;
 - k) “diritti secondari”: i diritti diversi da quelli indicati alla lettera j), nonché i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all'estero;
 - l) “utilizzo”: l'effettiva trasmissione su reti di comunicazione elettronica dei diritti primari o secondari relativi all'opera audiovisiva;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

Quesito n. 1

L'impiego di definizioni all'interno dei testi regolamentari costituisce da anni una prassi dell'Autorità di ispirazione comunitaria per fugare eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione delle norme ivi contenute. Ne deriva che l'articolo di apertura, dedicato appunto alle definizioni, deve essere ermeneuticamente funzionale a tutte le restanti disposizioni contenute nell'articolato, senza lasciare termini indefiniti, soprattutto lì dove possano incidere sul campo di applicazione del regolamento, e senza contenere ridondanze lì dove non sono necessari ai fini della corretta interpretazione del testo. Con riferimento alle nozioni delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera audiovisiva, in difetto di corrispondenti definizioni normative o regolamentari appare opportuno considerare la terminologia in uso nella prassi contrattuale dalle imprese del settore. Con riferimento alla nozione di “diritti primari” e “diritti secondari”, l'Autorità ritiene di rifarsi alle definizioni già contenute nel Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi”, allegato alla delibera n. 60/09/CSP, adeguandoli alla nuova terminologia introdotta dal decreto legislativo n. 44, del 15 marzo 2010. In difetto di specifici riferimenti normativi, è introdotta una nozione di “utilizzo”, vincolata all'effettiva trasmissione su reti di comunicazione elettronica dei diritti primari o secondari relativi all'opera audiovisiva.

Alla luce di quanto premesso, si ritengono esaustive le definizioni indicate nel presente articolo?

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del Testo unico, connessi alle modalità di produzione delle opere audiovisive.

Quesito n. 2

Il campo di applicazione dell'Autorità, secondo i principi enunciati dall'articolo 44, comma 5 del Testo unico è delimitato alla definizione di criteri per l'utilizzo dei diritti secondari connessi alle modalità di produzione delle opere audiovisive.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al campo di applicazione?

Articolo 3

Produzione audiovisiva

1. Per opera audiovisiva si intendono:
 - a. le opere cinematografiche;
 - b. le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.);
 - c. gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento anche derivanti da *format* di cui all'articolo 1, lett. g);
 - d. i cartoni animati;
 - e. i documentari.
2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore al 15% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti e al 8% del costo complessivo della fase di realizzazione.

3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dal fornitore di servizi di media audiovisivi prima dell'opera finita, entro limiti concordati.
4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ad opera finita.
5. Per produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi si intendono le opere audiovisive, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% della fase di sviluppo ed al 2,5% della fase di realizzazione, che abbia svolto almeno le seguenti attività minime:
 - i. la scelta di un "soggetto" e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva ;
 - ii. l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura;
 - iii. l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva ;
 - iv. l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - v. l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva.

Quesito n. 3

L'Autorità, nel definire l'opera audiovisiva e le diverse tipologie di produzione audiovisiva, ha ricalcato appieno il testo di cui all'art. 2 del "Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi", allegato

alla delibera n. 60/09/CSP, non avendo il decreto legislativo n. 44, del 15 marzo 2010 introdotto innovazioni a riguardo. L'unica eccezione è costituita dalla definizione di produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi, per cui si è proceduto alla definizione di quote minime di partecipazione finanziaria e alla declinazione di attività minime, in assenza delle quali non sembra ravvisabile un contributo autonomo del produttore idoneo all'insorgere in capo allo stesso di diritti di utilizzazione economica dell'opera, in ottemperanza con quanto stabilito dal legislatore all'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a cosa debba intendersi per opera audiovisiva e alle diverse definizioni di produzione audiovisiva fondate sulla tipologia di realizzazione?

Articolo 4

Criteri di limitazione temporale

1. La limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi decorre dal primo utilizzo dei diritti primari.
2. Per la produzione audiovisiva in coproduzione di cui all'art. 3, comma 2, la limitazione temporale di cui all'oggetto è così ripartita tra i diversi generi:
 - i) cinque anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c);
 - ii) sette anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - iii) tre anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e).
3. Qualora l'apporto finanziario del produttore sia in misura proporzionalmente superiore alle percentuali di cui all'articolo 3, comma 2, i limiti temporali di cui sopra si riducono di un anno, a fronte di ogni aumento del 10% della quota di investimento complessiva sino ad una limitazione temporale minima pari a diciotto mesi.
4. Per le produzioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, i termini sono autonomamente stabiliti dalle parti.
5. Per la produzione audiovisiva di cui all'art. 3, comma 5, la limitazione temporale di cui all'oggetto è così ripartita tra i diversi generi:
 - i) sei anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c);

- ii) otto anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - iii) quattro anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e).
6. Nel casi previsti dal comma cinque, decorsi i termini di limitazione temporale, i diritti secondari sono eserciti in via congiunta dal fornitore di servizi di media audiovisivi e dal produttore indipendente secondo quanto previsto dai codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo.
 7. Nei casi previsti dal comma cinque, la quota di partecipazione del produttore indipendente alla fase di realizzazione può essere dedotta dal compenso che lo stesso percepisce per la prestazione esecutiva e per altre prestazioni accessorie;
 8. Qualora uno o più diritti acquisiti dal fornitore di servizi di media audiovisivi non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna del prodotto, decorso tale termine gli stessi possono essere utilizzati in via congiunta dal fornitore di servizi di media audiovisivi e dal produttore indipendente;
 9. È fatta salva la facoltà per le parti di stabilire termini inferiori rispetto a quelli previsti dal presente articolo.
 10. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicano le disposizioni di cui alla delibera 60/09/CSP;

Quesito n. 4

Nel definire i criteri l'Autorità prevede una distinzione tra tipologia di produzione audiovisiva e genere di opera audiovisiva. Per le prime sono indicati in termini diretti i criteri per l'utilizzo dei diritti secondari in misura proporzionale alla partecipazione finanziaria, che deve includere sia la fase di sviluppo che di realizzazione dell'opera.

Nel caso di produzioni in licenza o in preacquisto, il rapporto in essere per la gestione dei diritti è tale da ritenere opportuno demandare alle singole parti i termini di utilizzo dei diritti secondari.

Con riferimento alla realizzazione per conto terzi, in considerazione della particolarità e della incidenza di tale tipologia di realizzazione delle opere audiovisive, si ritiene opportuno includerla nella possibilità di utilizzo dei diritti secondari, anche con un apporto finanziario minimo, in considerazione del quale si prevede un utilizzo congiunto dei diritti secondari con i fornitori di servizi di media audiovisivi secondo quanto previsto dai codici di autoregolamentazione.

Con riferimento alla distinzione per genere di opera audiovisiva si è ritenuto opportuno ricalcare quanto previsto dal regolamento allegato alla delibera n. 60/09/CSP in considerazione del differente ciclo di vita dei generi di prodotto audiovisivo.

Sono inoltre previste misure specifiche in caso di mancato utilizzo dei diritti ed è

fatta salva la possibilità per le parti di stabilire termini di decorrenza inferiori rispetto a quelli previsti dall'Autorità.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità espressi nel presente articolo?

Articolo 5

Procedure di autoregolamentazione

1. Ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi adotta una propria procedura di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 5 del Testo unico.
2. La procedura di autoregolamentazione di cui al comma 1 è trasmessa all'Autorità entro trenta giorni dalla sua adozione per la verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 44, comma 5 del Testo unico e del presente regolamento, prima della sua effettiva applicazione.

Quesito n. 5

Il Testo Unico, all'art. 44, comma 5, stabilisce il ricorso a procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, sottoposte a successiva verifica da parte dell'Autorità.

Alla luce di quanto premesso, si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso nel presente articolo in materia di procedure di autoregolamentazione?

Articolo 6

Vigilanza e sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, lettera b) del Testo unico per le violazioni dell'articolo 44 del medesimo Testo unico, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Quesito n. 6

L'articolo descrive il regime sanzionatorio applicabile, in virtù del presidio generale previsto dalla legge n. 249/97 per l'inosservanza delle disposizioni dell'Autorità, e del

presidio specifico qualora si manifesti una violazione specifica dell'art. 44 del testo unico.

Alla luce di quanto premesso, si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso nel presente articolo in materia di procedure di autoregolamentazione?